

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI COLORO CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'art. 1, secondo comma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130 e successive integrazioni, le condizioni economiche per l'accesso a prestazioni sociali agevolate.
2. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto alla valutazione della sua situazione economica. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Per prestazioni e servizi sociali agevolate si intendono:
 - a) CONTRIBUTI ECONOMICI;
 - b) INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO;

Con riferimento alle prestazioni definite al primo comma del presente articolo, le norme del presente regolamento integrano e sostituiscono ove incompatibili, i regolamenti comunali che disciplinano la concessione di servizi, sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri vantaggi economici.

Art. 3 DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dall'Amministrazione comunale avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
2. La situazione economica è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare (ISE) così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al decreto legislativo 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130 e successive integrazioni.
3. La situazione economica dell'utente è comprensiva oltre che del reddito ISE anche di redditi non soggetti ad IRPEF secondo le modalità specificate per ogni singolo intervento.

Art. 4 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

1. Per i servizi di cui al precedente art. 2 il presente regolamento, nello specifico alla parte prima e seconda determina le fasce di reddito, ISEE entro le quali poter usufruire delle agevolazioni, ed eventuali ulteriori criteri di selezione dei beneficiari.

Art. 5 RILEVANTI VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. L'utente e/o il familiare è tenuto a comunicare all'Ufficio competente ogni variazione riguardante la situazione reddituale e/o patrimoniale, presentando nuova certificazione ISE/ISEE.
2. L'utente e/o il familiare dovrà produrre documentazioni o autocertificazioni comprovanti la non effettuazione di donazioni, transazioni bancarie e/o postali e vendite di beni immobili negli ultimi cinque anni.

Art. 6 PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE, COMPETENZE

1. Le prestazioni sociali sono ammesse con atto del responsabile del settore, previa valutazione del caso sulla base dei criteri specificati per ogni singolo intervento.
2. Il richiedente deve presentare apposita domanda su modello preposto dal Comune unitamente alla Dichiarazione Sostitutiva Unica prodotta secondo lo schema approvato dalla normativa vigente in materia ed eventuali modifiche e relativa attestazione ISE e ISEE.
3. Il calcolo dell'ISE / ISEE viene effettuato dai CAAF.

Art. 7 PROCEDIMENTO DI CONTROLLO

L'Ente si riserva di stipulare apposita convenzione con la Guardia di Finanza per effettuare controlli sulle dichiarazioni presentate.

Art. 8 DECORRENZA

1. Il presente regolamento decorre dalla sua esecutività.
2. Copia del presente regolamento ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà ritenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.

PARTE PRIMA

CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI PRIVATI

1. FINALITA'

L'operato del Comune in materia assistenziale è teso a promuovere e garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza individuale e sociale ed a garantire prestazioni e servizi a favore di persone e famiglie residenti, finalizzati al sostegno della loro autonomia ed alla prevenzione e rimozione delle condizioni di bisogno. L'assistenza economica, nello specifico si prefigge di:

- assicurare ai cittadini essenziali condizioni materiali di vita
- contrastare e contribuire alla rimozione di processi di emarginazione di persone e nuclei in difficoltà economiche;
- stimolare la' dove è possibile l'autosufficienza ed evitare il cronicizzarsi di interventi di tipo assistenzialistico;
- promuovere l'uniformità degli interventi economici;

2. UTENTI

Possono richiedere il contributo economico di cittadini e nuclei familiari residenti nel Comune di Cadeo.

L'ammissione a tali contributi è subordinata alla verifica che il richiedente abbia esercitato i propri diritti a fruire di prestazioni analoghe da parte di altri organismi o istituzioni ed alla verifica dell'esistenza in vita di parenti tenuti per legge agli alimenti di cui l'art 433 e seguenti del Codice Civile e della loro situazione economica.

3 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di assistenza economica si distinguono in :

- a) CONTRIBUTI ECONOMICI concessi sotto forma di ESONERI e RIDUZIONI di rette dei servizi scolastici (mensa e trasporto)
- b) CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI
- c) CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

I CONTRIBUTI ORDINARI CONTINUATIVI sono rivolti a :

- persone che per età e/o inabilità dovuta a handicap o malattie gravi sono sprovviste in modo irreversibile del reddito necessario per il soddisfacimento delle fondamentali esigenze di vita. Tale contributo avrà una durata annuale e sarà rinnovato previa verifica del perdurare dei requisiti.
- Persone o nuclei temporaneamente sprovvisti del reddito necessario per il soddisfacimento dei bisogni vitali per l'impossibilità di accedere ad una occupazione lavorativa per cause non imputabili alla loro volontà. L'intervento viene effettuato per il periodo di reale bisogno e comunque per una durata massima di mesi sei;
- Persone che necessitano di prestazioni a carattere sanitario con costi rilevanti non coperti dal S.S.N., necessità di trasporti per accedere a servizi che richiedono

continuità e costanza di intervento nel tempo e per una durata considerevole non effettuabili da servizi di trasporto a costo gratuito. Tali interventi economici possono prolungarsi per la durata del bisogno per una durata massima annuale;

- Persone che in attesa di liquidazione di pensioni, indennità od altri interventi dispongano di redditi di ammontare inferiore ai limiti del presente regolamento. In questo caso i contributi vengono erogati a titolo di prestito con l'obbligo della restituzione da parte dell'assegnatario al Comune dell'importo percepito al momento della riscossione degli arretrati di cui le suddette pensioni o indennità.

I CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI sono erogati a :

- Persone o nuclei che si trovino in condizione di bisogno a carattere eccezionale, transitorio e non prevedibile per le stesse cause di cui il punto relativo ai contributi economici continuativi. Sono utilizzabili per aiutare la persona ad affrontare una specifica situazione di disagio, rappresentata da un imprevisto ed erogabili in un'unica soluzione.

4 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'elemento che concorre alla definizione del diritto all'accesso alle prestazioni economiche è l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), oltre che la valutazione del servizio sociale della particolare situazione di bisogno del richiedente.

5. RICHIESTA E ISTRUTTORIA

I cittadini che intendono usufruire di interventi di assistenza economica devono presentare la richiesta al Servizio sociale comunale utilizzando l'apposita modulistica preposta comprendente i seguenti documenti:

- dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, redatta su apposito modulo, contenente: indicazione della composizione il nucleo familiare, generalità dei familiari tenuti per legge agli alimenti, informazioni relative alla titolarità di redditi esenti da I.R.P.e.F., informazioni inerenti la titolarità di contributi economici vari (assegno di cura, assegno al nucleo familiare, assegno di maternità, contributi per il pagamento del canone di locazione, buoni libro, borse di studio ecc,), consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi della L. 775/96, dichiarazione di essere a conoscenza che nel caso di corresponsione del trattamento economico, possono esser eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari tramite l'Intendenza di Finanza, la dichiarazione comprovante la non effettuazione di donazioni, transazioni bancarie e / o postali e vendite di beni immobili negli ultimi cinque anni, la dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente eventuali modifiche alla composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione agevolata.

- Dichiarazione sostitutiva Unica e relativa attestazione ISE / ISEE
- Documentazione o autocertificazione atta a valutare la situazione personale del richiedente e del suo nucleo familiare, lo stato di disoccupazione e di iscrizione al collocamento, la documentazione delle spese sostenute a vario titolo dal richiedente il contributo e che servono ad accertare lo stato di bisogno stesso.

6. DIRITTO DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

6.1. RICHIESTA DI ESONERO / RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DELLA MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI

Il cittadino che intende presentare la richiesta di esonero o riduzione alle tariffe scolastiche deve presentare domanda all'ufficio servizi sociali correlata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativa Attestazione ISE / ISEE contenente i valori del reddito dell'anno precedente e ogni altra documentazione l'ufficio ritenga utile ai fini istruttori.

DIRITTO DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Hanno diritto all'esonero alle tariffe scolastiche i cittadini il cui valore ISEE sia inferiore o pari a € 4000,00.

Hanno diritto alla riduzione del 50% delle tariffe scolastiche i cittadini il cui ISEE sia compreso tra € 4001,00 e 4500,00.

I richiedenti devono essere privi di patrimonio immobiliare, fatta eccezione l'abitazione principale, ed il patrimonio mobiliare ammesso deve essere entro i limiti di € 3000,00

ISTRUTTORIA

Il servizio sociale competente assume discrezionalmente la facoltà di valutare la situazione familiare e l'eventuale stato di bisogno del nucleo esprimendo un parere in merito alle richieste presentate

Per i cittadini in carico ad altri servizi territoriali l'istruttoria sarà correlata dalla valutazione del servizio sociale specifico.

6.2 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI E STRAORDINARI

1) Hanno diritto all'accesso al contributo economico il cittadino il cui ISEE sia inferiore a € 5.228,00.

2) Nel caso in cui il richiedente sia titolare solo di redditi non soggetti ad I.R.Pe.F (assegno sociale, indennità di accompagnamento, invalidità civile, rendite INAIL, pensioni di guerra o indennità analoghe all'indennità di accompagnamento contributi vari e assegno di cura) l'ufficio provvederà alla somma di tutte le entrate calcolate mensilmente e a parametrarle al valore del minimo vitale.

3) Nel caso in cui il richiedente sia titolare anche di redditi non soggetti ad I.R.Pe.F ai fini dei benefici di cui al presente regolamento viene sommato il reddito ISE all'ammontare annuo delle entrate non soggette ad I.R.Pe.F di cui al punto 2) e parametrato alla scala di equivalenza del nucleo familiare di cui al decreto legislativo 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' ammessa nei casi 1) ,2) ,3) , la titolarità di un patrimonio mobiliare del nucleo fino a € 3000,00 e la titolarità dell'abitazione principale.

7. ENTITA' DEL CONTRIBUTO ORDINARIO O STRAORDINARIO

I sussidi ordinari mensili possono raggiungere l'importo pari all'entità del minimo vitale, qualora il richiedente versi in condizione di indigenza e pertanto sia privo

di reddito. Nel caso contrario l'entità del contributo che deve risultare come valore massimo è pari alla differenza tra l'entità del minimo vitale e l'entrata mensile del richiedente.

I sussidi straordinari erogabili possono raggiungere la somma massima di 1000,00 una tantum annui;

A discrezione dell'ufficio per gli utenti abili al lavoro si prevede che l'erogazione dell'assistenza economica sia subordinata alla condizione di rendersi disponibile allo svolgimento di attività socialmente utili.

8. VALUTAZIONE DEL REDDITO DEI PARENTI TENUTI PER LEGGE AGLI ALIMENTI

Il richiedente il contributo ordinario e straordinario deve allegare alla richiesta autocertificazioni contenenti l'esistenza in vita e le generalità dei parenti tenuti per legge agli alimenti.

Ai fini del presente regolamento si considerano parenti tenuti agli alimenti i parenti fino al secondo grado (nell'ordine coniuge, figli , ed in loro mancanza nell'ordine genitori, fratelli, sorelle , nipoti in linea retta e generi e nuore).

Viene a loro richiesto la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativa Attestazione ISE ed ISEE

Nel caso specifico non sono conteggiati i redditi non soggetti ad I.R.Pe.F

Il limite ISEE di riferimento risulta pari a € 12.000,00

Nel caso in cui i parenti siano, secondo i criteri di cui il presente articolo nelle condizioni di poter assolvere ai propri obblighi di mantenimento l'Ente non provvederà alla concessione del contributo economico.

9. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

Il servizio sociale competente esprime una valutazione complessiva del caso che tenga conto dello stato di bisogno del richiedente, nelle condizioni così come specificato agli art 2 ,3 e della situazione economica del richiedente e dei eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti sulla base dei criteri nel presente regolamento.

Qualora il richiedente , o i membri del suo nucleo familiare convivente siano in carico di altri servizi sociali o sanitari, l'ufficio richiederà a tali servizi un parere in merito alla concessione della contribuzione economica richiesta, al fine di definire un progetto di intervento integrativo rispetto a quello già attuato e non in sostituzione di quanto già determinato dal servizio sociale interpellato.

Il servizio sociale formula così una proposta di intervento.

10 TEMPI DI ISTRUTTORIA

I tempi stabiliti di comunicazione dell'esito dell'istruttoria al cittadino sono di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Modifica regolamento comunale per l'individuazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate

È intenzione dell'amministrazione comunale introdurre alcune modifiche al vigente regolamento comunale approvato dal consiglio con deliberazione n. 51 del 31.10.2003. volte al contenimento degli oneri economici a carico del Comune relativamente alle richieste di esonero/riduzione dal pagamento della mensa e trasporto scolastico (parte prima – punto 6)

Di seguito vengono trascritti gli articoli interessati dalla revisione in cui vengono evidenziati in neretto le modifiche che si propone di apportare:

PARTE PRIMA

CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI PRIVATI

6. DIRITTO DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

6.1. RICHIESTA DI ESONERO/RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DELLA MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI

Il cittadino che intende presentare la richiesta di esonero o riduzione delle tariffe scolastiche deve presentare domanda all'Ufficio Servizi Sociali entro il 1 settembre di ogni anno correlata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativa attestazione ISE/ISEE in corso di validità e ogni altra documentazione l'ufficio ritenga utile ai fini istruttori.

DIRITTO DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Hanno diritto all'esonero delle tariffe scolastiche i cittadini il cui valore ISEE sia inferiore o pari a € 3.500,00.

Hanno diritto alla riduzione del 50% delle tariffe scolastiche i cittadini il cui valore ISEE sia compreso tra € 3.501,00 e 4.500,00.

Hanno diritto alla riduzione del 25% delle tariffe scolastiche i cittadini il cui valore ISEE sia compreso tra € 4.501,00 e 5.500.

I richiedenti devono essere privi di patrimonio immobiliare, fatta eccezione l'abitazione principale, ed il patrimonio mobiliare ammesso deve essere entro i limiti di € 3.000,00.

Per quanto attiene ai servizi di mensa e trasporto scolastico, non verranno accolte richieste di esonero/riduzione dal pagamento dei nuclei familiari in cui uno dei genitori o dei componenti maggiorenni del nucleo non lavori e che risiedano in Roveleto.

Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla Giunta comunale su istanza del Servizio Sociale.

6.2. CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI E STRAORDINARI

- 1) Hanno diritto all'accesso al contributo economico il cittadino il cui valore ISEE sia inferiore o uguale a € 5.000,00*

Per facilitare l'esame della proposta viene inoltre allegato alla presente copia del vigente regolamento comunale approvato dal consiglio con deliberazione n. 51 del 31.10.2003.